Accordo Territoriale sull'Apprendistato nel Settore Terziario Distribuzione Servizi della Provincia di Bolzano

Addì, 22 febbraio 2017

Tra

L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Walter Amort, assistito dal Direttore, dott. Bernhard Hilpold, dal Capoarea Servizi sindacali, dott. Alberto Petrera e dalla dott.ssa. Sabine Mayr

e

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
Protokoll-Datum Data di protocollo
24-02-2017
Uhrzeit ora
Protokollnummer: numero di protocollo:

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:
Asgb Commercio: rappresentata da Alex Piras;
Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Antonella Costanzo e Maurizio Surian;
Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Ulrike Egger;
Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Walter Largher;

Visti

- il D. Lgs. n. 81/2015, in materia di apprendistato;
- la Legge Provinciale n. 12/2012 "Ordinamento dell'apprendistato", come modificata dalla Legge Provinciale n. 7/2016;
- l'Accordo Confcommercio di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato del 24 marzo 2012;
- l'Accordo Confcommercio in materia di apprendistato di primo e di terzo livello del 19 ottobre 2016;
- la Dichiarazione a verbale n. 2 del Capo II (Apprendistato) del Titolo I (Mercato del Lavoro) della Sezione Quarta (Disciplina del rapporto di lavoro) del CCNL TDS del 18 luglio 2008, con la quale le Parti si danno atto che nella Provincia di Bolzano, l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal CCNL stesso.

Considerato che

- il sistema di apprendimento in forma duale vigente nella Provincia di Bolzano impone la frequenza obbligatoria della scuola professionale esterna all'azienda;
- le Parti, onde incentivare il ricorso a questo istituto, per favorire una crescita professionale di qualità e quindi una più ottimale occupazione giovanile, anche alla luce del basso tasso di disoccupazione giovanile nella provincia di Bolzano, ritengono necessario retribuire sia le ore di formazione svolte nella istituzione formativa esterna che le ore di formazione e attività svolte presso il datore di lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti

Convengono

1. In parziale deroga a quanto previsto nell'Accordo sottoscritto da Confcommercio il 19 ottobre 2016, che la retribuzione per l'apprendistato di primo livello (conseguimento qualifica e diploma) sia per le ore di formazione svolte nella scuola professionale esterna che quella per le ore di formazione e di attività presso il datore di lavoro, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:

 - primo anno: 45%;
 - secondo anno: 60%;
 - terzo anno: 75%;
 - eventuale quarto anno: 75%

2. Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, resta fermo quanto previsto dall'Accordo Confcommercio di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato del 24 marzo 2012, che in materia di inquadramento professionale e trattamento economico, prevede che i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti sono i seguenti:

 - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

3. Il presente accordo entrerà in vigore il 1 marzo 2017 e scadrà il 30 settembre 2019 e verrà prorogato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima. Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore, le parti si impegnano ad effettuare una verifica e una valutazione sull'andamento dell'istituto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione commercio turismo servizi Alto Adige

Asgb Commercio

Filcams Cgil/Agb

Fisascat Sgb/Cisl

Uiltucs Uil/Sgk